


Sasol Italy

Stabilimento di Sarroch (CA)



AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA

AMBIENTALE

Allegato alla “ **Scheda A** “
della domanda di autorizzazione

A 20

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI



Direzione Ge

*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE
MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, così come modificata dall'art.19 della legge 9 gennaio 1991, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il Decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

PB

MINISTERO DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

VISTO il D.M. n.15861 del 20.2.1995, con il quale è stata rinnovata la concessione relativa allo Stabilimento petrolchimico sito in Sarroch (CA) ed è stata autorizzata la cointestazione alle Società Enichem S.p.a. e Paraffine Sarde S.p.a.;

VISTO il successivo D.M. n.16143 dell'1.10.1996, con il quale la Società Enichem è stata autorizzata ad installare, nell'ambito dello stabilimento, un impianto per la produzione di pseudocumene;

VISTE le ministeriali n.878713 del 9.5.1997 e n.8779714 del 9.5.1997 con le quali è stato autorizzato l'inserimento di tetti galleggianti in alcuni serbatoi, nonché l'installazione di un nuovo cristallizzatore verticale nell'impianto xiloli;

VISTA la ministeriale n. 202919 del 10.2.1999, con la quale è stata autorizzata l'effettuazione di sostanziali interventi di modifica agli impianti reforming, formex, BTX e xiloli, con conseguente adeguamento dell'interconnecting e del parco serbatoi;

VISTO l'atto notarile in data 11.5.1998, a rogito notaio Maurizio Olivares, repertorio n.21450, dal quale risulta che la Società Paraffine Sarde si è fusa per incorporazione nella Società Condea Augusta;

VISTA la domanda in data 2.7.1998 con la quale le suddette Società hanno chiesto la voltura della cointestazione della concessione relativa allo stabilimento, dal nome di Paraffine Sarde al nome di Condea Augusta;

VISTA l'istanza in data 8.10.1997 e la successiva integrazione in data 9.11.1998, con le quali la Soc. ENICHEM, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare la capacità di lavorazione complessiva dello stabilimento, da 1.888.000 t/a a 2.558.000 t/a di materie prime, evidenziando che tale aumento non comporta alcun incremento dello stoccaggio dello stabilimento, ed ha rinunciato alla lavorazione di 80.000 t/a di toluolo;

VISTA la nota n. 2520/98 del 5.6.1998, con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera del 19.6.2000;

VISTA la nota n.1677 del 3.3.1999, con la quale la Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera in data 26.4.1999;

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie
B.9/1

VISTA la nota n. DEM 2B-2099.0.1024 del 2.12.1999, con la quale il Ministero dei Trasporti ha espresso il proprio parere favorevole;

VISTA la nota n.5386/SLAR/99 del 9 dicembre 1999, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole all'aumento di capacità di lavorazione, subordinatamente ad una serie di prescrizioni accettate dalla Società con lettera in data 14.2.2000;

VISTA la nota n.400-S/11.1/1706 del 16 dicembre 1999 e la successiva nota n.400-S/11.1/899 del 12 aprile 2000, con le quali il Ministero della Sanità ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad una serie di prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera in data 14.2.2000;

DECRETA:

ART.1 - La concessione relativa allo Stabilimento petrolchimico sito in Sarroch (CA) è cointestata dal nome delle Società ENICHEM S.p.a. e PARAFFINE SARDE S.p.a., al nome delle Società ENICHEM S.p.a. e CONDEA AUGUSTA S.p.a. e queste ultime Società sono autorizzate ad aumentare la capacità complessiva di lavorazione dello Stabilimento, da 1.888.000 t/a a 2.558.000 t/a di materie prime.

ART.2 - A seguito dell'aumento di cui al precedente art.1, la capacità annua di lavorazione risulterà di 2.558.000 t. di materie prime, così suddivisa:

-PERTINENZE SOCIETA' ENICHEM-

2.040.000 t/a. delle seguenti materie prime provenienti dall'esterno: benzina, benzina semilavorata, benzolo, xiloli, propilene, oligomeri, da lavorare, unitamente ad altre cariche autoprodotte, negli impianti Reforming, Formex, Btx, Cumene Splitter, Pseudocumene e Xiloli.

- PERTINENZE CONDEA AUGUSTA -

518.000 t/a. delle seguenti materie prime provenienti all'esterno:

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

Ministero delle Attività Produttive del Commercio e dell'Industria - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie

gasolio/petrolio, poliolefine, da lavorare, unitamente ad altre cariche autoprodotte, negli impianti N. Paraffine e Pio.

Lo Stabilimento rimane così costituito:

-Pertinenze Società Enichem:

PARCO SERBATOI

Materie prime

S 101	Cat. A	Virgin Nafta	capacità mc.	14.048
S 102	" "	" "	"	mc. 14.056
S 105	" "	" "	"	mc. 19.425
S 106	" "	" "	"	mc. 8.664
S 131	" "	Benzolo	"	mc. 5.005
S 132	" "	" "	"	mc. 5.005
S 202	" B	Xiloli Misti	"	mc. 14.564
S 403	" A	" "	"	mc. 10.049
S 404	" "	" "	"	mc. 4.981
S 409	" "	Pseudocumene grezzo	mc.	141
S 501	" C	Gasolio	capacità mc.	7.244
S 502	" "	" "	"	mc. 7.231
S 503	" "	" "	"	mc. 7.296
S 301	" A	Propilene	"	mc. 2.087
S 302	" "	Oleifine	"	mc. 2.083
S 305	" "	Propilene	"	mc. 105
S 341	" "	Oleifine	"	mc. 1.505
S 204 S 201	" "	Virgin nafta	"	mc. 14.581

SEMILAVORATI

S 104 Cat. A Unificata " mc. 4.502


PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie
[Signature]

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura
 Ufficio Anagrafico e Fisco dello Stato

§ 108	“	“	Oligomeri	“	mc.	4.701	
§ 121	“	“	Riform.Depend.	“	mc.	4.985	
§ 130A	“	“	Slop	“	mc.	322	
§ 130D	“	“	Nonene F.N.	“	mc.	321	
§ 141	“	“	Oligomeri	“	mc.	4.996	
§ 200A	“	“	Tetramero F.N.”	“	mc.	323	
§ 200B	B	“	“	“	mc.	323	
§ 203	“	“	Raffinato	“	mc.	14.568	
§ 203	“	“	“	“	mc.	2.090	← NON C'È
§ 321	“	“	A Benz.Leggere	“	mc.	2.090	
§ 322	“	“	Benzina	“	mc.	2.090	
§ 401	“	“	Estratto	“	mc.	1.788	
§ 402	“	“	Raff.Car.FMX	“	mc.	1.784	
§ 410	“	“	B PX grezzo	“	mc.	466	
§ 411	“	“	A Acque madri	“	mc.	468	
§ 412	“	“	Raff.800	“	mc.	1.077	
§ 415	“	“	Benzolo	“	mc.	467	
§ 508	“	“	CNP.C10-C20	“	mc.	1.075	
§ 509	“	“	NP.C14-C17	“	mc.	1.077	

PRODOTTI FINITI

§ 100 Car. A Metaxilolo capacità mc. 2.072



Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale delle Risorse - Roma

§ 107	“	“	Riform. Caric.	“	mc.	19.397
§ 109	“	“	Tetramero	“	mc.	4.901
§ 110	“	“	“	“	mc.	4.889
§ 111	“	“	Riform. Caric.	“	mc.	9.564
§ 112	“	“	“	“	mc.	9.535
§ 122	“	“	Etilbenzolo	“	mc.	4.992
§ 123	“	“	Metaxilolo	“	mc.	4.989
§ 124	“	B	“	“	mc.	1.063
§ 125	“	“	Paraxilolo	“	mc.	1.061
§ 130B	“	A	Nonene	“	mc.	324
§ 130C	“	“	“	“	mc.	322
§ 142	“	“	Raff. 500	“	mc.	5.000
§ 151	“	“	Benzine f.s.	“	mc.	4.999
§ 152	“	“	Etilbenzolo	“	mc.	5.018
§ 153	“	“	Ortoxilolo	“	mc.	5.029
§ 154	“	“	“	“	mc.	4.996
§ 155	“	B	Paraxilolo	“	mc.	5.008
§ 200C	“	“	Tetramero	“	mc.	324
§ 200D	“	“	“	“	mc.	322
§ 405	“	A	Pseudocumene	“	mc.	1.230
§ 406	“	“	“	“	mc.	1.231
§ 407A	“	“	Mesitilene	“	mc.	75

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
COPIA CONFORME

[Handwritten signature]

ISTITUTO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI

Ministero dell'Industria e del Commercio del Petrolio e dei combustibili
 SERVIZIO PORDIENCO E TECNICO STATO

§ 407B	“ “ “	“	mc.	75
§ 408A	“ “ “	“	mc.	140
§ 408B	“ “ “	“	mc.	141
§ 413A	“ “ “	“	mc.	75
§ 413B	“ “ “	“	mc.	75
§ 414	“ “ Paraxilolo	“	mc.	4.998
§ 504	“ C Deparaffinato	“	mc.	7.337
§ 505	“ “ “	“	mc.	7.321
§ 506	“ “ NP.C10-C13	“	mc.	1.065
§ 507	“ “ “	“	mc.	1.075
§ 510	“ “ NP.C14-C17	“	mc.	4.921
§ 511	“ “ “	“	mc.	4.911
§ 512	“ “ “	“	mc.	4.931
§ 513	“ “ “	“	mc.	4.928
§ 515	“ A NP.C14- C16	“	mc.	227
§ 518	“ C NP.C10- C13	“	mc.	9.305
§ 519	“ “ “	“	mc.	9.327
§ 520	“ “ Pentameri	“	mc.	2.790
§ 521	“ “ NP.C18- C13	“	mc.	1.948
§ 522	“ “ “	“	mc.	1.951
§ 303	“ A Propano	“	mc.	105
§ 304	“ “ “	“	mc.	104

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse min.

PER COPIA CONFORME

Bgn

§ 306	“ “ “	“	mc.	105
§ 307	“ “ “	“	mc.	104
§ 311	“ “ GPL C3-C4	“	mc.	1.349
§ 312	“ “ “	“	mc.	1.349
§ 331	“ “ Propano	“	mc.	1.457
§ 332	“ “ “	“	mc.	1.457
§ 523	“ B Tetramero	“	mc.	5.000
§ 308	“ A GPL	“	mc.	150
§ 309	“ “ “	“	mc.	150

CHIMICI

§ 400	“ A Benz.spec.	“	mc.	1.076
§ 514	“ “ Desorbente	“	mc.	227
§ 516	“ “ “	“	mc.	1.061

COMBUSTIBILE

§ 21A	“ C Olio comb.	“	mc.	1.912
§ 21B	“ “ “	“	mc.	1.910

Deposito di olio lubrificante in fusti per 100 mc.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie
PER L'UNITA' CUMULATA

SERVIZI AUSILIARI

Rgn

Produzione e distribuzione di energia elettrica

Sezione di Blow-Down e relativa torcia

Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi ed
unità di produzione

n.3 stazioni di pompaggio per la linea aromatici-reforming

pensilina di caricamento per paraxilolo e metaxilolo

sistema fognante

impianto di trattamento acque di zavorra

stazione di sollevamento acque di mare

impianto per la produzione di 1200 N mc/h di azoto

discarica per smaltimento rifiuti speciali

impianto per il trattamento e demineralizzazione acqua grezza

pesa

edifici vari

TERMINALE MARITTIMO

Il terminale marittimo è costituito da un pontile della lunghezza di 1200 mt.

Attrezzato con due ponti di ormeggio, uno detto A1, abilitato per navi fino a
18.000 t. con un pescaggio di mt.10.20, uno detto A2, abilitato per navi fino a
6.000 t. con pescaggio di 7.5 mt.

OLEODOTTI - GASDOTTI



Le tubazioni di collegamento con la raffineria SARAS sono:

n.8 per prodotti petroliferi:

Virgin Nafta - Benzina - GPL - Idrogeno - Propilene - Propano - Gasolio -

Gasolio deparaff.

n.2 per combustibili:

Fuel oli - Fuel gas

n.2 per servizi:

Vapore - Acqua dem.

Le tubazioni di collegamento con la Covengas forniscono:

- Vapore a 6 atm. Azoto - GPL - Acqua industriale - Acqua

- Tubazioni con la Sio Sarda permettono la recezione di Azoto e la fornitura di acqua industriale.

- Pertinenze Società Condea Augusta

Parco serbatoi

§ 606A Cat. C Oleifine capacità mc. 2.056

§ 606B " " " " mc. 2.063

§ 603A " " P.I.O " mc. 482

§ 603B " " " " mc. 473

§ 601A " " " " mc. 55

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse mi

Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale dell'Energia e delle risorse mi - Dipartimento Regionale di Cagliari - Cagliari

§ 601B	“	“	“	“	mc.	55
§ 601C	“	“	“	“	mc.	55
§ 602A	“	“	“	“	mc.	919
§ 602B	“	“	“	“	mc.	918
§ 602C	“	“	“	“	mc.	3.030
§ 602D	“	“	“	“	mc.	924
§ 604	“	“	“	“	mc.	278
§ 605A	“	“	NP.C15	“	mc.	2.977
§ 605B	“	“	“	“	mc.	919

Servizi ausiliari

Sezione di Blow - Down e relativa torcia

Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi e tra serbatoi ed unità di produzione

n.2 stazioni di pompaggio fabbricato sala controllo impianti N.Paraffine e P.I.O.

pensilina di carico P.I.O. e linee di collegamento all'impianto ed al pontile.

ART.3 - Alle Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto.

PER COPIA CONFORME
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

[Handwritten signature]

ART.4 - La durata della presente concessione resta fissata all'8 dicembre 2011.

ART.5 - Le Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, sono tenute ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, citata nelle premesse e successive modificazioni.

ART.6 - Le Società, sotto pena di decadenza, sono tenute ad ultimare i lavori relativi all'ampliamento della capacità di lavorazione dello stabilimento nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART.7 - Le Società, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.420 non potranno iniziare l'esercizio definitivo della modifica prima del collaudo o della verifica definitiva della stessa da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un funzionario tecnico del Ministero delle Finanze.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione, a giudizio della stessa.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalle Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART.8 - Qualora la Commissione di collaudo accerti che le Società concessionarie non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, potrà imporre un termine per l'adeguamento. In caso di inadempienza, l'esercizio definitivo della modifica non potrà

PER COPIA CONFORME

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

essere accordato e l'autorizzazione di cui al precedente art.1 potrà essere revocata.

ART. 9 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo relativo all'ampliamento sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con il D.P.R. 16.2.1952, n.328 e successive modificazioni.

ART. 10 - Le Società dovranno rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

- a) la somma dei flussi di massa annui delle emissioni dello stabilimento non può comunque superare i seguenti valori riferiti alla massima capacità di lavorazione annua autorizzata:

SO ₂	4000 t/anno
NO _x	1400 t/anno
Polveri	200 t/anno

- b) le concentrazioni medie mensili, riferite alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, calcolate come bolla di stabilimento (allegato 3, parte B, lettera B, punti 1 e 2 del D.M. 12.7.1990), non possono superare i seguenti valori:

SO ₂	1100 mg/Nm
NO _x	380 mg/Nm
Polveri	63 mg/Nm

- c) la Società deve presentare agli organi competenti un programma di interventi migliorativi, al fine di ridurre ulteriormente i valori in flusso di massa ed in concentrazione fissati per le polveri ai punti a) e b) nell'ambito della domanda di cui all'art.4, comma 1 del D.L. 4 agosto 1999, n.372, fermo restando quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo.

- d) la Centrale Termoelettrica deve essere dotata di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO₂, NO_x e polveri.

- e) le emissioni in concentrazione ed in flusso di massa degli altri inquinanti indicati nella relazione allegata all'istanza, non devono subire aumenti rispetto ai valori attuali.

Sono altresì da osservare le prescrizioni dettate dal Ministero della Sanità e dalla Regione Sardegna, con le note citate in premessa, per quanto non specificatamente riportato nei punti precedenti, tenuto conto che, per quanto riguarda la prescrizione di cui al punto 3 del parere del Ministero della Sanità, n.400 - S/11.1/1706 del 16.12.1999, è da osservare quanto prescritto nella nota n.400 - S/11.1/899 del 12.4.2000, dello stesso Ministero della Sanità.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie


PER COPIA CONFORME

ART. 11 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma li 28 GIU. 2000

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica



MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ GEOLOGICHE E DELLE RISORSE MINERARIE



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/013/05

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004, n. 273, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, è univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art.3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
 - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
 - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
 - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed

applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art. 4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'autorità nazionale competente.

3 gennaio 2005

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

N. Aut	Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto					Attività e Fonti	
				Via	Num. Civ.	CAP	Comune	Località		Prov
			Energia							
1140	Rondine SpA	00142060359	Rondine SpA	Emilia Ovest	67/D	42048	Rubiera	Rubiera	RE	60; 62;
1141	Rosen Rosignano Energia SpA	01079020499	Rosen Rosignano Energia SpA	Piave	6	57013	Rosignano Marittimo	Rosignano Solvay	LI	3
1142	S. Giuliano S.r.l.	07437300010 / 03366980260	S. Giuliano	Via del Molino	16	56010	Molino di Quosa		PI	75
1143	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	01774230351/01 372850436	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	Via Antonelli e Tebaldi	86/98	62016	Potenza Picena	Porto Potenza Picena	MC	60;62
1144	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	01774230351/01 372850436	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	Via XXV Aprile	12	42010	Casalgrande	Salvaterra	RE	60;62
1145	S.E.F. S.r.l.	13212410156	S.E.F. - Società EniPower Ferrara Stabilimento di Ferrara	Piazzale Guido Donegani	12	44100	FERRARA		FE	1
1146	S.E.I. S.p.A.	0 3180660015	Ponte	Interno Corso Piemonte		10036	Settimo Torinese		TO	10;1
1147	S.F.I.R. S.p.A. Garofalo Nicola	1672790407	S.F.I.R. S.p.A. Zuccherificio di Foggia	S.S. 16 Sud Zona Industriale	s.c.	71100	FOGGIA		FG	1;9; 46
1325	S.I.A.L Srl	00060860673	Fornace di Petacciato	Mediterraneo	40	86038	Petacciato		CB	60; 62; 67
1148	S.I.L.C. S.p.A.	0 0113310783	S.I.L.C. S.p.A.	CTR Gennarito		87064	Corigliano Calabro		CS	60;62;66 ;67
1326	SAAR Depositi Portuali SpA	03556160103	SAAR Depositi Portuali SpA	Ponte Paleocapa		16126	Genova	Genova Porto	GE	1
1327	Sadam Abruzzo SpA	03991920376	Sadam Abruzzo	Circonfuense	52	67043	Celano	Borgo Strada 14	AQ	1; 9; 46
1328	Sadam Castiglione S.p.A.	00427120589	Zuccherificio di Castiglione fiorentino		68/H	52043	Castiglione Fiorentino	Manciano	AR	1;9;46
1329	Sadam ISZ S.p.A.	02442610925	Sadam ISZ	Via Togliatti	58	09034	Villasor		CA	1;9;46
1149	Saint Gobin Isover Italia SpA	00816170153	Saint Gobin Isover Italia SpA	G.Donizetti	32/34	24043	Caravaggio	Vidalengo	BG	57; 53
1150	San Marco Bioenergie S.p.A.	12116240156	Centrale Elettrica a Biomasse di legno vergine	Via Val D'Albero	73	44010	Argenta	Bando d'Argenta	FE	1;2;10
1151	Sanac S.p.A.	02500860107/12 430950159	Sanac Stab. Vado Ligure	Via Manzoni	10	17047	Vado ligure		SV	62
1152	Sanpellegrino SpA	00753740158	Stab. Sanpellegrino	Loc. Ruspino		24016	San Pellegrino Terme	Ruspino	BG	1; 8; 2; 10
1330	SAPI S.p.A.	00155900368	Impianto di combustione	Via San Pellegrino	5	42018	San Martino in Rio	Gazzata	RE	1;17
1367	Sapi SpA	00155900368	Impianto di combustione termica	Via Paletti	1	41051	Castelnuovo Rangone	Castelnuovo Rangone	MO	1; 17
1331	Sarda Laterizi SpA	0072140908	Sarda Laterizi	Pigafetta	1	7046	Porto Torres	Zona Industriale	SS	62; 65; 60; 67
1332	Sasol Italy SpA	0080545050152	Sasol Italy SpA - Unità roduttiva di Sarroch	S.S.195	Km 18,8		Sarroch		CA	8; 11
1153	Sasol Italy S.p.A.	0080545050152/ IT04758370826	Sasol Italy S.p.A.-Stabilimento di Augusta	C.DA Marcellino	CP 119	96011	Augusta		SR	8;1;11
1333	SASOL Italy S.p.A.	0080545050152	SASOL Italy S.p.A. Stabilimento di Crotone	SS 106 km 247	s.n.c.	88900	Crotone		KR	1;3;8
1154	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	13167330151	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. PRATOVECCHIO	VIA DANTE ALIGHIERI	10	52015	PRATOVECCHIO		AR	75; 80